

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 23 dicembre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli diguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 agosto 1972, n. 803.

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP Società italiana per l'esercizio telefonico Pag. 8298

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica », in Vicenza Pag. 8300

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVIII Fiera del Mediterraneo Campionaria internazionale », in Palermo Pag. 8300

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mercato internazionale della pelletteria - MIPEL », in Milano Pag. 8300

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale dell'oreficeria gioielleria ed argenteria », in Vicenza Pag. 8300

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVII Mostra mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze Pag. 8301

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1972.

Modifica al calendario di borsa per il mese di dicembre 1972 Pag. 8301

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale Pag. 8302

Esito di ricorsi .Pag. 8302

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8302

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Costituzione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale denominato Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori Pag. 8303

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina denominati « G.D.1 bs » e « G.D.1 bz » Pag. 8303

Riconoscimento e classificazione di detonatori elettrici da mina Pag. 8303

Riconoscimento e classificazione di esplosivo da mina denominato « Che-Anfo » Pag. 8303

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Esito di ricorso Pag. 8303

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Elenco delle stazioni ferroviarie che accettano le cedole del prestito obbligazionario « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7% 1972-1987 » in pagamento delle tasse di trasporto. Pag. 8303

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Esito di ricorsi
Pag. 8303

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso, per esami, a settantasette posti di segretario in prova
Pag. 8304

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro
Pag. 8312

REGIONI

Regione Umbria: Avvisi di rettifica
Pag. 8312

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 332 DEL 23 DICEMBRE 1972:

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1972.

Modifiche e integrazioni del decreto ministeriale 2 marzo 1972, riguardanti le nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e le nuove classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico pratico.

(13041)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 agosto 1972, n. 803.

Approvazione della convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP Società italiana per l'esercizio telefonico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 168 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP Società italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;

Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP Società italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, contenente modificazioni ed aggiunte alla citata convenzione 21 ottobre 1964;

Considerata l'opportunità di adeguare le vigenti convenzioni allo sviluppo incessante del servizio telefonico ed alla funzione di sempre maggior rilievo che esso è venuto assumendo per lo sviluppo sociale ed economico del Paese;

Sentito il Consiglio superiore tecnica delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata il 12 agosto 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP Società italiana per l'esercizio telefonico, concernente modificazioni ed aggiunte alla convenzione 21 ottobre 1964 e alla convenzione 27 febbraio 1968, citate nelle premesse, rispettivamente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 e con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA —
TAVIANI — MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 24. — CARUSO

Convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP Società italiana per l'esercizio telefonico per azioni per l'adeguamento e lo sviluppo del servizio telefonico nazionale e di altri servizi di telecomunicazioni che utilizzano le reti telefoniche ad uso pubblico.

Vista la convenzione 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP Società italiana per l'esercizio telefonico per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594.

Vista la convenzione 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP Società italiana per l'esercizio telefonico per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, in seguito indicata nel presente atto «Convenzione aggiuntiva SIP»;

Premesso che:

l'estensione del servizio di teleselezione da utente all'intero territorio nazionale, che ha posto l'Italia in linea con i Paesi telefonicamente più progrediti, e la prevista estensione di tale servizio, nel prossimo quinquennio, all'area europea rendono necessario un adeguamento delle vigenti convenzioni allo sviluppo incessante del servizio telefonico e alla funzione di sempre maggiore rilievo che esso è venuto assumendo per il progresso sociale ed economico del Paese;

tra gli obiettivi prioritari che debbono essere assegnati al servizio telefonico vi è quello — ripetutamente sottolineato dagli organismi della programmazione nazionale — di contribuire alla progressiva eliminazione degli squilibri ancora esistenti tra il Mezzogiorno ed il rimanente territorio nazionale;

il potenziamento delle infrastrutture telefoniche, con il loro ordinato sviluppo, costituisce un incentivo di notevole portata per accelerare i programmi di localizzazione e sviluppo nel Mezzogiorno dell'industria elettronica e in genere di tutta l'industria delle telecomunicazioni;

debbono essere apprestati, in stretto coordinamento tra l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e la SIP, i mezzi intesi a permettere la trasmissione, sulle reti per il pubblico servizio telefonico, di programmi televisivi e di filodiffusione;

occorre disciplinare nel contempo l'introduzione, con opportuna gradualità, di alcuni servizi, resi attuabili dagli interventi progressivi tecnici, come i servizi radiomobili di teleavviso e di conversazione e quello video-telefonico;

e opportuno agevolare, con ogni mezzo disponibile, la diffusione del servizio di trasmissione dati e in genere di tutti i servizi di informatica, che vanno affermandosi come strumenti indispensabili per stimolare e rendere efficienti le attività di interesse pubblico e quelle direttamente connesse con l'attuazione della Programmazione economica nazionale;

Rilevato che:

si è venuta determinando negli ultimi anni, per effetto di particolari situazioni congiunturali, una giacenza di domanda per nuovi collegamenti telefonici da abbonato notevolmente superiore a quella prevedibile in rapporto agli obblighi assunti dalla Società con le convenzioni vigenti, e che tale giacenza deve essere gradualmente eliminata nell'arco massimo di un triennio con il contestuale ripristino delle scorte di numeri di centrale sufficienti ad evitare il ricostituirsi delle stesse anomale giacenze;

si sono incontrate nella organizzazione del servizio telegrafico nei centri minori, durante i pomeriggi del sabato e nei giorni festivi, difficoltà e intralci di tale rilievo da rendere necessaria una precisa definizione dei tempi e dei modi con i quali la Società deve provvedere al riguardo secondo l'impegno assunto con le convenzioni in vigore;

tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito indicato per brevità semplicemente « Amministrazione », rappresentato dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Cav. Gr. Cr. dott. Aurelio Ponsiglione e la SIP Società italiana per l'esercizio telefonico per azioni — con sede sociale in Torino, capitale versato lire 500.000.000.000 — in seguito nel presente atto indicata per brevità semplicemente « Società » rappresentata dal presidente ed amministratore delegato dott. ing. Carlo Perrone in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione con delibera dell'11 agosto 1972;

si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

In aggiunta agli obblighi delle convenzioni vigenti, la Società è tenuta, con l'osservanza delle procedure stabilite dalle convenzioni medesime:

a) a realizzare, per il soddisfacimento delle richieste di nuova utenza, un incremento di almeno 800.000 collegamenti annui di abbonato, dimensionando correlativamente le reti e gli impianti in modo da garantire la completa e perfetta regolarità di funzionamento del servizio;

b) a localizzare almeno il 30% di tale incremento annuo, compatibilmente con la richiesta dell'utenza, nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni;

c) ad attuare — anchè in eccedenza, ove occorra, a quanto previsto nella precedente lettera a) — i provvedimenti necessari perchè la giacenza di domande di nuova utenza rilevata all'atto della stipula della presente convenzione venga gradualmente riportata in limiti normali entro il 1975 e perchè siano ripristinate, entro lo stesso termine, onde contrastare il ricostituirsi di ulteriori giacenze, le scorte di numeri di centrale nella misura determinata dall'Amministrazione, sentita la Società;

d) a dare la precedenza alla realizzazione dei collegamenti di abbonato nelle zone rurali e nelle isole minori, con le agevolazioni stabilite dai provvedimenti tariffari in vigore ed alle altre particolari condizioni che saranno concordate fra l'Amministrazione e la Società;

e) a riservare alle industrie e imprese operanti nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni, il 30% dell'importo complessivo annuo delle forniture concernenti le reti e gli impianti telefonici;

f) a realizzare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, un servizio radiomobile di conversazione che serva il compartimento telefonico di Roma, con soddisfacimento prioritario delle esigenze delle pubbliche amministrazioni ed enti di interesse pubblico. Detto servizio verrà successivamente e progressivamente esteso agli altri compartimenti, con le modalità e nei termini stabiliti dall'Amministrazione, d'intesa con la Società. La Società stessa si impegna,

altresi, ad attivare, nel primo biennio, anche il servizio radiomobile di teleavviso e ad estenderlo, nel successivo biennio, all'intero territorio nazionale;

g) a predisporre nella rete telefonica, d'intesa con l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i mezzi trasmissivi necessari affinché la concessionaria dei servizi radiotelevisivi possa assicurare, entro il 1975, il servizio di filodiffusione in tutte le reti urbane dei capoluoghi di provincia e in quelle che contano almeno 10.000 abbonati.

L'approntamento dei mezzi di cui trattasi sarà realizzato sulla base di piani tecnici elaborati dalla Società in conformità delle direttive stabilite dall'Amministrazione e da questa approvati.

Le norme generali e temporali per l'attuazione del servizio, entro i termini previsti dal primo comma della presente lettera, saranno determinate da accordi fra l'Amministrazione, la Società e la concessionaria dei servizi radiotelevisivi, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il consiglio di amministrazione P.T.;

h) ad introdurre nelle proprie reti il servizio video-telefonico con i criteri, le modalità e nei termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione, d'intesa con la Società, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il consiglio di amministrazione P.T.;

i) a realizzare ed esercire, in coordinazione con gli analoghi programmi attuati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, gli impianti necessari per consentire all'ente concessionario dei servizi radiotelevisivi la trasmissione e diffusione di programmi televisivi su cavo, attraverso le reti telefoniche a servizio pubblico con le modalità e alle condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione, sentita la Società;

l) ad utilizzare, per il servizio di trasmissione dati per velocità superiore a 200 baud, oltre alle reti a commutazione previste dall'art. 4 della convenzione aggiuntiva SIP, ogni impianto e collegamento predisposto dalla Società per l'espletamento dei propri servizi, anche per classi speciali di utenti, nei limiti e sulle direttrici ove l'Amministrazione non possa provvedere con propri impianti. L'utilizzazione dei suddetti impianti e collegamenti è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, nel rispetto delle competenze previste dalla vigente convenzione per l'esecuzione degli impianti ed è subordinata al possesso, da parte dell'utente, del prescritto titolo da rilasciarsi dall'Amministrazione. Le competenze del traffico relativo al predetto servizio nonché la ripartizione dei proventi, restano quelle stabilite nella convenzione aggiuntiva SIP;

m) a mettere a disposizione dell'Amministrazione, nell'ambito compartimentale, i mezzi trasmissivi e di commutazione necessari, affinché gli utenti del servizio telefonico possano automaticamente raggiungere, con la formazione di un numero di prenotazione, unico per tutto il territorio nazionale, gli uffici di accettazione fonica dell'Amministrazione nei centri nazionali di Roma e Milano per lo svolgimento del servizio telegrafico internazionale;

n) a realizzare la graduale automatizzazione del servizio di ricevimento dei telegrammi nei posti telefonici pubblici di maggiore importanza, aventi sede nei centri di settore, al fine di un più razionale assetto del servizio medesimo, che permetta di superare le difficoltà sinora riscontrate per il suo corretto svolgimento.

A tale scopo la Società potrà anche realizzare, se ritenuto più agevole, il concentramento, nei detti posti telefonici pubblici, del recapito dei telegrammi relativi al settore interessato.

Le percentuali relative all'utilizzazione, da parte della Società, di circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione, di cui all'art. 11, penultimo comma, della « Convenzione aggiuntiva SIP », sono elevate al 15%.

Art. 2.

La presente convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sarà esente da ogni tassa di registro.

Roma, addì 12 agosto 1972

Per l'Amministrazione:
Aurelio PONSIGLIONE

SIP Società italiana per l'esercizio telefonico p. a.

Il presidente e amministratore delegato:

Carlo PERRONE

Eseguita registrazione al 1° Ufficio del registro Atti privati Roma, al n.-14723 - Mod. 71-M, addì 17 agosto 1972
Esatte lire: *Gratis*.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica », in Vicenza.

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO**

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica », che avrà luogo a Vicenza dal 18 al 25 febbraio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° dicembre 1972

p. Il Ministro: TIBERI

(12874)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVIII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », in Palermo.

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO**

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVIII Fiera del Medi-

terraneo Campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo dal 26 maggio al 10 giugno 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° dicembre 1972

p. Il Ministro: TIBERI

(12875)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mercato internazionale della pelletteria MIPEL », in Milano.

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO**

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale della pelletteria MIPEL » che avrà luogo a Milano dal 12 al 16 gennaio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° dicembre 1972

p. Il Ministro: TIBERI

(12873)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale dell'oreficeria gioielleria ed argenteria », in Vicenza.

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO**

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale dell'oreficeria gioielleria ed argenteria », che avrà luogo a Vicenza dal 21 al 28 gennaio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° dicembre 1972

p. Il Ministro: TIBERI

(12872)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVII Mostra mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVII Mostra mercato internazionale dell'artigianato », che avrà luogo a Firenze dal 21 aprile al 6 maggio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° dicembre 1972.

p. Il Ministro: TIBERI

(12871)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1972.

Modifica al calendario di borsa per il mese di dicembre 1972.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse valori, e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 4 dicembre 1971, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1972;

Visto il decreto ministeriale n. 230031 in data 22 novembre 1972, con il quale è stato modificato il calendario di borsa stabilito con decreto ministeriale 29 novembre 1971, in conseguenza dello sciopero del personale dipendente dalle aziende di credito;

Ritenuto che il perdurare dello sciopero stesso ed il conseguente irregolare e discontinuo funzionamento delle banche non consentono nemmeno di effettuare la liquidazione mensile di dicembre nei termini e secondo le scadenze previste dal calendario ufficiale approvato col decreto ministeriale 29 novembre 1971 sopracitato;

Atteso che l'Associazione bancaria italiana, sentita l'Unione dei comitati direttivi degli agenti di cambio ha proposto, con nota del 21 dicembre c.a., la modifica del calendario di borsa anche per il mese di dicembre in modo da coordinare le fasi della liquidazione con le possibilità operative delle banche in pendenza dello sciopero;

Vista la lettera del 21 dicembre c.a., con la quale la Banca d'Italia, quale esercente il servizio delle Stanze di compensazione, ha espresso parere favorevole per l'accoglimento della proposta avanzata dall'Associazione bancaria italiana;

Riconosciuto la necessità di accogliere l'anzidetta proposta;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica di quanto disposto con l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1971, che stabilisce il calendario e l'orario di borsa per il 1972, le operazioni relative alla liquidazione di borsa del mese di dicembre avranno luogo alle seguenti scadenze:

Spunta	. 5 gennaio 1973;
Presentazione fogli	9 gennaio 1973;
Correzione errori	12 gennaio 1973;
Consegna titoli	. 15 gennaio 1973;
Liquidazione	. 16 gennaio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(13306)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Aldo Moretti, nato a Magione (Perugia) il 22 ottobre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 4 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(12808)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 309, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 10 novembre 1969 dal sig. Adragna Roberto avverso l'esito negativo degli esami di maturità classica per l'anno scolastico 1968-69.

(12916)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 325, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 26 maggio 1967 dalla prof.ssa Vincitorio M. Maddalena avverso la graduatoria degli abilitanti aspiranti ad incarico di insegnamento della storia e della filosofia per l'anno scolastico 1966-67.

(12917)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 19 dicembre 1972 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,40	582,40	582,43	582,40	582,20	582,40	582,35	582,40	582,40	582,10
Dollaro canadese	584 —	584 —	584,05	584 —	583 —	584 —	583,95	584 —	584 —	584 —
Franco svizzero	154,385	154,385	154,45	154,385	154,30	154,35	154,355	154,385	154,38	154,41
Corona danese	85,16	85,16	85,21	85,16	85 —	85,16	85,135	85,16	85,16	85,13
Corona norvegese	88,50	88,50	88,55	88,50	88,50	88,50	88,47	88,50	88,50	88,42
Corona svedese	122,82	122,82	122,75	122,82	122,70	122,80	122,78	122,82	122,82	122,75
Fiorino olandese	180,18	180,18	180,23	180,18	180,15	180,15	180,125	180,18	180,18	180,11
Franco belga	13,1975	13,1975	13,20	13,1975	13,18	13,19	13,196	13,1975	13,19	13,20
Franco francese	113,91	113,91	113,90	113,91	114,45	113,90	113,92	113,91	113,91	114,41
Lira sterlina	1366,20	1366,20	1364 —	1366,20	1366,50	1366,20	1365,85	1366,20	1366,20	1369,80
Marco germanico	181,89	181,89	181,65	181,89	181,75	181,85	181,86	181,89	181,89	181,90
Scellino austriaco	25,168	25,168	25,16	25,168	25,15	25,16	25,156	25,168	25,16	25,17
Escudo portoghese	21,72	21,72	21,74	21,72	21,70	21,72	21,72	21,72	21,72	21,71
Peseta spagnola	9,1765	9,1765	9,18	9,1765	9,16	9,18	9,175	9,1765	9,17	9,17
Yen giapponese	1,94	1,94	1,9430	1,94	1,94	1,94	1,9365	1,94	1,94	1,94

Media dei titoli del 19 dicembre 1972

Rendita 5 % 1935	100,90	Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,85	» » » 5,50 % 1977	100,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,15	» » » 5,50 % 1978	99,80
» 5 % (Ricostruzione)	93,825	» » » 5,50 % 1979	99,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,95	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,65
» 5 % (Città di Trieste)	93,725	» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,625
» 5 % (Beni esteri)	93,325	» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,375	» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5,50 % » » 1968-83	96,325	» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,65
» 5,50 % » » 1969-84	98,425	» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,575
» 6 % » » 1970-85	100,30	» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,175
» 6 % » » 1971-86	99 —	» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05		
» » » 5,50 % 1976	99,975		

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1972

Dollaro USA	582,375	Franco francese	113,915
Dollaro canadese	583,975	Lira sterlina	1366,025
Franco svizzero	154,37	Marco germanico	181,875
Corona danese	85,147	Scellino austriaco	25,162
Corona norvegese	88,485	Escudo portoghese	21,72
Corona svedese	122,80	Peseta spagnola	9,176
Fiorino olandese	180,152	Yen giapponese	1,938
Franco belga	13,197		

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale denominato Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori.

Con decreto in data 9 dicembre 1972, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stata approvata la costituzione, con il relativo statuto, dell'istituto di patronato Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (S.I.A.S.) promosso, congiuntamente, dalle associazioni: Movimento cristiano dei lavoratori italiani (Mo.C.L.I.) e Federazione delle associazioni cristiane dei lavoratori (F.E.D.E.R.A.C.L.).

(13182)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina denominati « G.D.1 bs » e « G.D.1 bz »

Con decreto ministeriale n. 10.00783 del 20 novembre 1972, i nuovi esplosivi da mina denominati « G.D.1 bz » che la ditta Luciano Sorlini intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Calvagese della Riviera, sono riconosciuti, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2^a, gruppo B dell'allegato A al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(13048)

Riconoscimento e classificazione di detonatori elettrici da mina

Con decreto ministeriale n. 10.01731 in data 5 dicembre 1972, i detonatori elettrici da mina denominati « HAK/I », « HAK/R » e « HAK/M », fabbricati dalla società Union Explosivos Rio Tinto con sede in Madrid e stabilimento in Galdacano (Spagna), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella categoria 3^a dell'allegato A al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(13049)

Riconoscimento e classificazione di esplosivo da mina denominato « Che-Anfo »

Con decreto ministeriale n. 10.01735 in data 25 novembre 1972, i nuovi esplosivi da mina denominati « G.D.1 bs » e « G.D.1 bz » che la ditta Luciano Sorlini intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Calvagese della Riviera, sono riconosciuti, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2^a, gruppo B dell'allegato A al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(13050)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 1972, registro n. 16, foglio n. 186, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla società Faste S.p.a. avverso il provvedimento n. 34984 del 23 luglio 1971 col quale il prefetto di Latina ha dichiarato la decadenza dell'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio dell'impianto per la distribuzione di carburanti sito in Sabaudia al km. 21,202 della strada provinciale litoranea.

(12981)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Elenco delle stazioni ferroviarie che accettano le cedole del prestito obbligazionario « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7% 1972-1987 » in pagamento delle tasse di trasporto.

Si avvertono i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7% 1972-1987 » (1^a e 2^a tranche) che le sotto indicate stazioni accettano in pagamento di tasse ferroviarie, sia viaggiatori sia merci, le cedole degli interessi sui titoli al portatore rappresentativi delle suddette obbligazioni:

Torino Porta Nuova Torino Porta Susa Torino Smi-
stamento Torino Dora;
Milano Centrale Milano Porta Garibaldi Milano Farini
Milano Rogoredo Milano Porta Romana Milano Certosa Mi-
lano Lambrate;
Verona Porta Nuova Verona Porta Vescovo;
Venezia Santa Lucia Venezia Mestre;
Trieste Centrale Trieste Punto Franco Nuovo Trieste
Punto Franco Vecchio;
Genova Brignole Genova Porta Principe;
Bologna Centrale Bologna Ravone;
Firenze Santa Maria Novella Firenze Porta a Prato Fi-
renze Riforma Firenze Campo di Marte;
Ancona;
Roma Termini Roma San Lorenzo Roma Ostiense;
Napoli Centrale Napoli Margellina;
Bari Centrale;
Reggio Calabria Centrale;
Palermo Centrale;
Cagliari.

Le cedole vengono accettate per il loro integrale valore facciale a condizione che:

il loro importo sia pari o inferiore alle tasse di trasporto dovute, restando pertanto esclusa la possibilità di resti in numerario;

la presentazione in pagamento avvenga nel semestre precedente ciascuna scadenza (1^o gennaio e 1^o luglio di ogni anno) ovvero che la presentazione stessa, nel caso di cedole scadute, avvenga in data compresa al massimo nell'anno successivo a quello in cui ricadono le scadenze 1^o gennaio e 1^o luglio.

(12956)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, bilancio Trasporti (Direzione generale M.C.T.C. ed aviazione civile), registro n. 9; foglio n. 333, su conforme parere del Consiglio di Stato sezione seconda, è stato accolto, in conformità del parere stesso, nei riguardi del solo ricorrente Luigi Rapetto, il ricorso 24 novembre 1967 prodotto in via straordinaria dai signori Luigi Rapetto e Riccardo Timossi avverso il decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile in data 24 agosto 1967, n. 7710/2324/3966, di autorizzazione della scuola per conducenti di veicoli a motore « Internazionale » in Acqui Terme (Alessandria).

(13046)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, bilancio Trasporti (Direzione generale M.C.T.C. ed aviazione civile), registro n. 9, foglio n. 334, su conforme parere del Consiglio di Stato sezione seconda, è stato accolto, in conformità del parere stesso, nei riguardi del solo ricorrente Luigi Rapetto, il ricorso 2 ottobre 1967 prodotto in via straordinaria dai signori Luigi Rapetto e Riccardo Timossi avverso il decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile in data 23 giugno 1967, numero 6781/2324/3918 di autorizzazione della scuola per conducenti di veicoli a motore « San Guido » in Acqui Terme (Alessandria).

(13047)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a settantasette posti di segretario in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1970, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa n. 18 del 1° maggio 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto dei segretari della Difesa vi è un organico complessivo di centodieci unità;

Considerato che ventuno impiegati del suddetto ruolo sono stati collocati a riposo ai sensi dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336 e che, in base al quarto comma dello art. 3 anzidetto i posti lasciati liberi devono essere portati in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo di cui trattasi;

Considerato che un posto è riassorbito ai sensi dell'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Accertato, quindi, che nel predetto ruolo vi è un organico effettivo di n. 988 unità;

Considerato che per i concorsi di passaggio di carriera previsti dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati riservati, per il ruolo anzidetto, complessivamente cinquantasette posti (cinquantacinque posti residui disponibili entro il 31 dicembre 1970 e due entro il 31 dicembre 1971);

Considerato, inoltre, che al 31 marzo 1972 sono disponibili settantasette vacanze;

Constatata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di ripianare l'organico del predetto ruolo e di bandire, pertanto, un pubblico concorso per settantasette posti di segretario della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti Sedi di servizio Prova d'esame Diario e sede delle prove scritte Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.

E' indetto un concorso, per esami, a settantasette posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa.

I vincitori del concorso, che conseguiranno la nomina, saranno destinati ad enti di stanza nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando):

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 12 e 14 marzo 1973 con inizio alle ore 8 presso il palazzo dello Sport Roma-EUR.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di istituto istruzione secondaria di secondo grado o del diploma di maturità professionale o del diploma di addetto alla segreteria di azienda o di addetto alla contabilità d'azienda o di addetto alle aziende di spedizione e trasporto o di segretario d'azienda o di addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo o di contabile di azienda o di corrispondente commerciale in lingue estere o delle licenze di scuole professionali femminili, rilasciati da un istituto statale o da un istituto legalmente riconosciuto e che siano, comunque, validi per l'ammissione a concorsi di accesso a carriere impiegate dello Stato;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 11^a - palazzo dell'Esercito 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo all'indicazione della località il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a chè si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso nonché, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione ad enti di stanza nelle regioni indicate nel precedente art. 1, secondo comma;

13) l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 11° palazzo dell'Esercito 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice, alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva dei posti e preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accellante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 3 agosto 1962 (v. tabella B) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile o del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere, residenti nello Stato, sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 — tempestivamente pervenute — risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di lire 1.176.000, corrispondente al parametro 160).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1972
Registro n. 75 Difesa, foglio n. 212

ALLEGATO 1

(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione
al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 11^a
Sezione 2^a Palazzo dell'Esercito — 00100
ROMA.

Il sottoscritto _____, nato a _____ (provincia di _____) il _____, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a settantasette posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1972.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) _____ e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2).

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-bis) perchè (3-ter).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere cittadino italiano;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (provincia di) (4);
- (5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali)
- di possedere il seguente titolo di studio (6) rilasciato da (7) nell'anno e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;
- (8) di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (8-bis)
- (9) di prestare attualmente servizio come impiegato dal presso (9-bis);
- oppure:
- di aver prestato servizio come impiegato dal al presso (9-bis) e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (9-ter)
- di essere disposto in caso di nomina ad accettare l'assegnazione presso un ente di stanza nelle regioni indicate nello art. 1 del bando di concorso;
- di appartenere alla categoria de (10)

Il

Firma (11)

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: «All'indirizzo della residenza». In caso diverso, scrivere: «Al seguente indirizzo» ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-bis) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-ter) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti dal documento.

(7) Indicare l'istituto statale o legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(8-bis) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(9-bis) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) — o l'ente pubblico — la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva), per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza), per gli impiegati non di ruolo).

(9-ter) Indicare la causa.

(10) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti: A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(11) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(Rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci della prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera a);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6, lettera a) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato; con modificazioni; con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello

Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purché non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio — e quindi dal concorso — gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

(Rif. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

un tema di cultura generale;

un tema di diritto amministrativo e costituzionale (elementi).

N. B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sugli argomenti del seguente programma:

elementi di diritto amministrativo e costituzionale; nozioni di diritto civile, limitatamente a: persone, fisiche e giuridiche, fatti ed atti giuridici, negozio giuridico, obbligazioni, contratti in generale e principali contratti tipici (com-

pra-vendita e permuta, locazione, comodato, mutuo, opera ed appalto, mandato e commissione, trasporto e spedizione, deposito);

amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato (nozioni generali);

ordinamento della Difesa (nozioni generali).

Il Ministro: RESTIVO

ALLEGATO 4

(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N. B. — Per le regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con la esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulta che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonché l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi — con il relativo punteggio conseguito — il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a

rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione — dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati — ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonché i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonché la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi soprascritti (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: RESTIVO

ALLEGATO 5

(Rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI
UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere B), C) e D):

1) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli

effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato — di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti — con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione
del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3, del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal Prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di in-

fortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadieri, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai):*

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico — secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato — recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

È richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri:*

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina:*

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonché la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: RESTIVO

(12719)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro.

Le prove scritte di esame del concorso a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, con prova obbligatoria di lingua tedesca, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, bandito con decreto ministeriale 12 gennaio 1972, avranno luogo nei giorni 9, 10, 11 e 12 gennaio 1973, con inizio alle ore 8, nei locali dell'Hotel « Excelsior » corso Libertà 155 Merano.

(13183)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

Avvisi di rettifica

Nella legge regionale 6 settembre 1972, n. 22: « Regolamento interno del Consiglio regionale », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 6 ottobre 1972, all'art. 14, in luogo di « ..che vengono loro delegate... », leggasi: « ..che vengano loro delegate... »;

al primo comma dell'art. 17, in luogo di « Ufficio presidenziale » leggasi: « Ufficio di presidenza »;

al primo comma dell'art. 19, in luogo di « ...di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipazione ai lavori... », leggasi: « ...di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori... »;

sotto l'indicazione Art. 29 inserire (Art. 44 Statuto, 3°, 4°, 5°, 6° e 8° comma);

la numerazione degli articoli 55, 56, 57 e 58 va sostituita con la seguente 54, 55, 56 e 57;

dopo l'art. 57 (nuova numerazione), inserire l'

Art. 58.

Astenzioni.

L'Ufficio di presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti.

All'art. 66, in luogo di

« ...relativi ad argomenti contrari all'oggetto... », leggasi: « ...relativi ad argomenti estranei all'oggetto... ».

(12485)

Il titolo della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, « Nuove norme per lo sviluppo della montagna », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 13 ottobre 1972, deve intendersi formulato come segue:

« Attuazione degli articoli 3° e 4° della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Nuove norme per lo sviluppo della montagna ».

(12486)

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S.